

## **TI\_GERICHTE 52.2000.24 vom 11. Februar 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-02-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2000.24](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.24)

FR: TI\_GERICHTE 52.2000.24 du 11 février 2000

IT: TI\_GERICHTE 52.2000.24 del 11 febbraio 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

PAmM). Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazioni di ripetibili. Per questi motivi, visti gli art. 21, 35 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61, 65 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 22 dicembre 1999 del Consiglio di Stato (n. 5610) è annullata. 1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione ai sensi del considerando 4. 2. Non si preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.